



COMUNE DI CATANIA

"Affari Istituzionali e Presidenza del Consiglio"

N. 79 di raccolta

PROT.: 142525

OGGETTO: Recepimento Decreti emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/5/2020 e Ordinanza emessa dal Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17/5/2020, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni attività servizi di ristorazione.

data 19 maggio 2020

Direzione "Sviluppo Attività Produttive - SUAP - Ufficio Tutela del Consumatore"

AL

Si rimette in copia la presente per gli adempimenti esecutivi di competenza.

Catania, lì

Il Direttore

Fto Dott. Gianpaolo Adonia

L'Assessore

Fto Ludovico Balsamo

ALBO PRETORIO

Spedito per la pubblicazione all'Albo Pretorio il.....

Restituito il.....

A: Prefettura - Questura - Comando Provinciale Arma Carabinieri -
Comando Provinciale Guardia di Finanza - Corpo Polizia Municipale
- Ufficio di Gabinetto - Ufficio Stampa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal..... al.....

Catania, lì

Il Segretario Generale

.....

Ordinanza del Sindaco emessa il 19/05/2020

Premesso che il 30.1.2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- il D. L. 3 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il D. L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- il D.L. 16.5.2020, n. 33 ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID -2019;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'anno 2020;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17.5.2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana;

Preso atto delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 20/81/CR01/COV19, richiamate dall'art.1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale lettera ee" del D.P.C.M. del 17.5.2020 che dall'art 3 "attività di ristorazione" dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17.5.2020;

Richiamata, altresì, l'Ordinanza Sindacale n. 58 del 30.4.2020 avente ad oggetto "Recepimento Decreti emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19" con la quale è stata regolamentata l'attività degli esercizi di ristorazione da asporto;

Ravvisata l'urgenza e la necessità di dare attuazione alle misure di contenimento del fenomeno epidemico come individuate nel D.P.C.M. del 17.5.2020 e nell'Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17.5.2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana, per tutta la durata della loro efficacia, fino al 7 giugno 2020, salvo eventuali proroghe e/o revoche che verranno disposte con provvedimenti statali;

Visto l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale "...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali..."

Visti:

- la L. 25 agosto 1991, n. 287;
- il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- la L.R. 1.3.1995, n. 18;
- la L.R. la L.R. 22 dicembre 1999 n. 28;
- l'art. 15 D.L. 9 marzo 2020 n.14;

ORDINA

Sono consentite:

l'attività di ristorazione - bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, oltre che l'attività di asporto ai chioschi e agli automezzi attrezzati ed autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini - nel rispetto delle linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive - Approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 20/81/CR01/COV19, richiamate dall'art.1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale lettera ee" del D.P.C.M. del 17.5.2020 che dall'art 3 "attività di ristorazione" dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17.5.2020, e precisamente:

RISTORAZIONE:

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- La consumazione a buffet non è consentita.
- Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.

- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc).
- Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

E' vietata qualsiasi forma di assembramento, pertanto, sono vietate le esecuzioni musicali dal vivo.

L'orario di chiusura per l'attività di ristorazione - bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, oltre che per l'attività di asporto di chioschi e automezzi attrezzati ed autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini, è fissato alle ore 01,00 di notte.

Per i soli esercizi di ristorazione, è consentita mezz'ora per lo smontaggio degli arredi.

Demanda al Corpo Polizia Municipale, i controlli per il rispetto della presente Ordinanza;

Avvertire che:

- avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Catania.
- La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e avrà validità fino al 7/6/2020, salvo ulteriori disposizioni;

Dare atto che:

- per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui ai **Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri** - sopra richiamati - sino all'ultimo D.P.C.M. del 17.5.2020 che dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17.5.2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana;
- salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali ed alle Ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

1. pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Catania, sezione Amministrazione Trasparente;
2. trasmessa a:

Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19, S.E. Prefetto di Catania, Sig. Questore di Catania, Comandante Provinciale dei Carabinieri, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Azienda Sanitaria Provinciale, Demanio Marittimo, Autorità Portuale, Polizia Municipale di Catania, Polizia Metropolitana di Catania.

IL SINDACO

F.to Dott. Salvo Pogliese

